

I LAVORI DELLA CIEC IN MATERIA DI LIBRETTI DI STATO CIVILE

da Chantal NAST, CIEC, Secrétariat Général

Prima di iniziare la relazione sul tema dei libretti, mi è stato chiesto di darvi rapidamente qualche informazione sui svolgimenti recenti intervenuti nella CIEC.

A - CIEC – Sviluppi recenti (1998-1999)

Dopo avere accolto il Regno Unito nel 1996, la CIEC si è ancora allargata questi due ultimi anni. Tre paesi, che erano osservatori, sono diventati membri : la Polonia ci ha raggiunto in settembre 1998, la Croazia in marzo 1999 e, poche settimane fa, in settembre 1999, la Ungheria. Così, la CIEC ha presentemente *16 paesi membri*.

Inoltre, sono attualmente *osservatori sei paesi*: la Repubblica di Cipro sin da marzo di quest'anno, la Lituania, la Russia (gli ultimi due paesi erano arrivati alla fine di un primo periodo di cinque anni, ma hanno, conformemente al Regolamento della CIEC, chiesto di proseguire la collaborazione), la Slovenia, la Svezia e la Santa Sede.

Per quanto riguarda i lavori che avevo segnalato durante il Congresso di Bellaria nel 1997,

- due Convenzioni sono adesso concluse : la *Convenzione n° 27 sul rilascio di un certificato di esistenza in vita* è stata firmata a Parigi (da cinque paesi : Germania, Spagna, Francia, Italia e Turchia) il 10 settembre 1998 e la *Convenzione n° 28 sul rilascio di un certificato di nazionalità* è stata firmata a Lisbona (da sei paesi : Germania, Grecia, Italia, Portogallo e Turchia) il 14 settembre 1999. L'Assemblea di Lisbona ha anche adottato una *Convenzione sul riconoscimento delle decisioni che constata un cambiamento di sesso*, ma l'adozione sarà definitiva solo fra qualche settimana se nessun Stato ne chiede la rilettera.
- in materia di documentazione, diversi studi sono stati pubblicati. Il primo, "*Transsessualismo, stato civile, vita privata e familiare nei Stati della CIEC*" è stato pubblicato a la fine di 1998 (*Revue Droit de la famille, Editions du Juris-Classeur, Paris, 1998, n° 12, pp. 3-9*). Il secondo, "*Stato civile e decesso perinatale nei Stati della CIEC*" fu pubblicato in una rivista greca alla fine di 1998 (*Private International Law Review (N. Sakkoulas Publishers, Athènes, 1998/4B, pp. 291-302)*) e in una rivista francese in marzo 1999 (*Revue JCP-La Semaine Juridique - Edition Générale, Paris, 1999, n° 13, pp. 613-616*).

È anche stato pubblicato all'inizio di quest'anno una monografia assai importante dedicata alla CIEC in una Enciclopedia delle Organizzazioni Internazionali (*International Commission on Civil Status (ICCS), Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, The Hague, Intergovernmental Organizations, Suppl. 4 – January 1999*).

Non posso finire questo breve resoconto senza nominare il *Colloquio organizzato il 26 marzo 1999 a Strasburgo per festeggiare i 50 anni di esistenza della CIEC* dove, davanti a un pubblico venuto da molti paesi, docenti di diversi paesi (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Svizzera) hanno presentato delle relazioni su diversi temi relativi a delle questioni di attualità in diritto della famiglia. Gli *Atti* saranno pubblicati alla fine dell'anno.

B – I lavori della CIEC in materia di libretti di stato civile

Ho avuto l'onore di presentare la Commissione Internazionale dello Stato Civile ed i suoi lavori nella relazione fatta al Congresso tenutosi a Bellaria, due anni fa¹. A Lignano Sabbiadoro, in 1996, mi fu data la possibilità di parlare brevemente di una importante opera della CIEC in materia di documentazione : la *Guida pratica dello stato civile*.

Vorrei sviluppare oggi un altro esempio concreto della cooperazione tra i paesi membri : è illustrato dai lavori compiuti dalla CIEC in materia di libretti di stato civile. La Convenzione n° 15 creando un libretto internazionale di famiglia (I) e la Convenzione n° 24 sul riconoscimento e aggiornamento dei libretti di stato civile (II) permettono l'armonizzazione delle regole in vigore, permettono la comprensione di documenti rilasciati da autorità straniere e la prova dello stato civile, danno una competenza d'intervento alle autorità dei paesi contraenti e agevolano la vita dei cittadini che vivono successivamente in vari paesi dove compiono atti di stato civile.

1. La Convenzione n° 15

La Convenzione n° 15, firmata a Parigi il 12 settembre 1974, crea un libretto internazionale di famiglia, la cui importanza pratica è grande per tre ragioni :

- permette alle persone che l'hanno di farci portare, in ogni paese contraente, gli eventi di stato civile riguardanti la loro famiglia, assicurando in quel modo che la loro situazione sia sempre a giorno anche se si spostano frequentemente ;
- permette alle autorità dei paesi dove queste persone vanno a vivere di conoscere precisamente la loro identità, completa ed esatta, come la composizione della loro famiglia, il libretto essendo così un complemento alla documentazione d'identità ;
- permette finalmente di introdurre, nei paesi che non conoscono il libretto di famiglia o che non gli danno valore legale, un libretto di famiglia che ha un valore non solo internazionale ma anche nazionale.

Il *modello di libretto internazionale di famiglia* creato dalla Convenzione contiene una formula plurilingue di estratto di atto di matrimonio e diverse formule multilingue di estratti di nascita. L'articolo 2 della Convenzione precisa tutte le enunciazioni che devono essere presenti su questi estratti : le enunciazioni d'origine degli atti di matrimonio e di nascita ma anche quelle che possono modificare o completare questi atti (rettificazioni, cambiamento di nome, adozione, divorzio, morte, ecc.). Una casella libera è riservata per delle "indicazioni diverse" proprie ai Stati contraenti (art. 3).

Il *libretto internazionale* è *rilasciato* agli sposi dal ufficiale di stato civile quando celebra il matrimonio (art. 1°). Il rapporto esplicativo precisa che tale libretto sarà rilasciato a tutti coloro che si sposano sul territorio di un paese contraente, cioè anche agli interessati che non hanno la cittadinanza di uno di questi paesi, e (art. 15) ai profughi ed apatridi. Il rapporto precisa anche che i termini "ufficiale di stato civile" sono da intendere in un senso largo, cioè tutte le autorità che, in un paese, hanno competenza in materia di stato civile (autorità consolari, autorità ecclesiastiche, capitani di nave, ecc.). Il libretto può anche essere rilasciato ulteriormente se il matrimonio è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Convenzione o in un paese non legato da essa. Gli interessati possono chiederne il rilascio al ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l'atto di matrimonio o all'autorità competente del paese dal quale uno dei sposi ha la cittadinanza. Le ultime soluzioni sono valide anche in caso di nascita, legittimazione o morte da portare o menzionare sul libretto (art. 4 e rapporto esplicativo). Il libretto deve essere aggiornato dal ufficiale di stato civile che compie un atto che deve esserci portato (art. 12).

¹ "La Commissione Internazionale dello Stato Civile ed i suoi lavori" (*I Servizi Demografici*, n° 3/98, pp.315-323).

Il libretto va rilasciato gratuitamente (art. 13), ma c'è una possibilità di riserva (art. 17). Tutte le iscrizioni scritte sul libretto hanno lo stesso valore che quello riconosciuto agli estratti di stato civile e il libretto dev'essere accettato senza legalizzazione (art. 11).

Ma il successo di questa convenzione è rimasto relativo. La Convenzione è una convenzione aperta: tutti i paesi ci possono aderire dopo la sua entrata in vigore (art. 22). È in vigore solo in quattro paesi membri (Italia e Lussemburgo dal 1° marzo 1979 ; Turchia dal 3 marzo 1984 e Grecia dal 22 agosto 1990). Altri tre paesi (Belgio, Francia e Portogallo) l'hanno firmata nel 1974 ma non ratificata².

Una spiegazione di questo semisuccesso può verosimilmente essere trovata nella convenzione stessa: l'articolo 1 prevede che nessun altro libretto può essere rilasciato, anche se certe riserve sono previste all'articolo 17. A termine, la ratificazione della Convenzione n° 15 significa l'abbandono del libretto nazionale. Questa soluzione di principio fu adottata volontariamente per tentare di contribuire notevolmente a una unificazione dello stato civile nei paesi membri ma anche perchè si temeva che, in presenza di parecchi documenti, c'era un rischio di distorsione o di frode. Le autorità nazionali dei paesi che già conoscevano un libretto nazionale hanno forse temuto di abbandonare un libretto, al quale gli ufficiali ed i cittadini erano affezionati, per un libretto nuovo comportando diversi simboli e formule plurilingue.

Purtroppo, la CIEC ha continuato a lavorare in questa materia. Dopo aver esaminato l'idea di un libretto di stato civile per la famiglia fuori matrimonio e quella di un libretto individuale (sul modello di quello che esisteva in Portogallo, ma che è stato abbandonato nel 1997), la CIEC ha finalmente elaborato una Convenzione che riconosce e mette a giorno i libretti di stato civile.

2. La Convenzione n° 24

La Convenzione n° 24 sul riconoscimento e aggiornamento dei libretti di stato civile fu firmata a Madrid il 5 settembre 1990. È in vigore in solo tre paesi (Francia e Spagna dal 1° luglio 1992, Italia dal 1° marzo 1994). La Grecia, il Portogallo e la Turchia l'hanno firmata ma non ancora ratificata. La Convenzione è semiaperta : ci possono aderire i paesi membri della CIEC, dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa (art. 10).

La Convenzione prevede nei paesi contraenti il riconoscimento con pieno diritto dei libretti di stato civile rilasciati in uno di essi. L'articolo 1° della Convenzione e del rapporto definiscono un tale libretto come un documento, rilasciato da un ufficiale di stato civile, che è la raccolta di estratti di atti di stato civile come previsti dalla legge nazionale. Gli estratti comportano le enunciazioni originarie, e le menzioni ulteriori se così è permesso dai testi nazionali. Come il libretto internazionale, questi libretti devono essere accettati senza legalizzazione e tutte le iscrizioni che ci figurano hanno lo stesso valore che quello riconosciuto agli estratti di stato civile (art. 2). Devono essere messi a giorno -anche fuori dei confini nazionali- dal ufficiale di stato civile che compie un atto che deve esserci portato quando il libretto gli è presentato (art. 4). Il rapporto esplicativo sottolinea che, come nella Convenzione n° 15, i termini "ufficiale di stato civile" hanno un senso largo, ma che la responsabilità dell'aggiornamento spetta al titolare del libretto che lo deve presentare.

Una possibilità di controllo è data (art. 5) grazie a una formula di verifica, allegata alla Convenzione, che l'autorità a chi il libretto è presentato può mandare direttamente all'autorità che lo ha rilasciato o aggiornato.

Inoltre, la Convenzione precisa che se questi libretti sono fatti secondo il modello della Convenzione n° 15 o se comportano i codici approvati dalla CIEC saranno accettati senza traduzione (art. 3). Così, è possibile di adoperare un libretto nazionale, rispettando le abitudini di ogni paese e redatto in una lingua sola ma che sarà comprensibile per le autorità di tutti i Stati contraenti.

² Si può aggiungere che la Svizzera non ha firmato la Convenzione ma ha chiesto nel 1982 di poter rilasciare un libretto internazionale quando gli sposi lo chiedono espressamente.

Conclusione

Le Convenzioni n° 15 e n° 24 rappresentano un passo abbastanza grande nella cooperazione internazionale tra i Stati e verso l'unificazione. Permettono in materia di documenti di stato civile una competenza d'intervento a delle autorità straniere : colla prima, un libretto *internazionale* di famiglia rilasciato dall'ufficiale di stato civile di un paese contraente sarà aggiornato dagli ufficiali di stato civile di altri paesi contraenti, ma colla seconda, sono dei libretti *nazionali* ad essere riconosciuti ed aggiornati all'estero.

È inutile menzionare a lungo gli aspetti positivi tanto per il cittadino quanto per le autorità. Economia di tempo e di denaro. Il titolare non ha più bisogno di ritornare nel paese di rilascio per fare aggiornare il documento. E nello stesso tempo dà una fiabilità più grande al documento e alle iscrizioni che ci sono contenute dato che la probabilità di una messa a giorno sarà verosimilmente più grande se è possibile farla subito e sul posto piuttosto che più tardi e lontano.

L'Italia, come lo sapete, ha ratificato ambedue le Convenzioni e sono in vigore adesso da parecchi anni : la prima dal 1° marzo 1979 e la seconda dal 1° marzo 1994 :

- per quanto riguarda la Convenzione n° 15, ha fatto uso di due riserve previste all'articolo 17: il libretto internazionale di famiglia sarà solo rilasciato agli interessati che lo richiedono dopo che l'ufficiale di stato civile avrà attirato la loro attenzione sull'utilità di questo documento (lettera a) e che non applicherà l'articolo 13 concernente la gratuità (lettera e) ;
- per quanto riguarda la Convenzione n° 24, ha formulato la riserva prevista all'articolo 11 dichiarando che gli ufficiali di stato civile "non effettueranno gli aggiornamenti non previsti dalla legge interna o il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico".

Vorrei concludere qui con un appello che raggiunge una preoccupazione già espressa tre anni fa quando, grazie alle Sezioni nazionali, la CIEC ha fatto un'inchiesta sull'applicazione di certe Convenzioni. Quando una Convenzione è firmata, il lavoro della CIEC si ferma e non si sa dunque se il lavoro compiuto ha realizzato lo scopo voluto. Sarei felice se questa relazione potesse contribuire a un'applicazione più frequente di queste due convenzioni e riconoscente a tutti coloro che vorrebbero farci conoscere il loro parere.

Chantal NAST
30 settembre 1999